



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 05.04.2016

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE-ADEGUAMENTO AI DISPOSTI D.G.R. N. 79-27040 DEL 28.07.2015 ED ART. 4 COMMA 2 D.P.R. 380/2001.-

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Montecrestese alle ore 18,30, si é riunito nella Sala consiliare del Municipio in frazione Chiesa in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

MIGUIDI DOTT.SSA SILVIA
MAZZOCCO GIANFRANCO
PINAREL STEFANO
TOGNINI ALEXANDRA
CAPITANI DIEGO
BENDOTTI DANIELA
CESPRINI MICHELA
TANFERANI ANGELO
PINAREL FABIO
LEONARDI ARIANNA

Totali N.

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	

Presiede: Dott.ssa Miguidi Silvia Sindaca

Assiste : Dott. Ugo Renato Palmieri Segretario Comunale

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-

Premesso che: il Comune di Montecrestese è dotato di Regolamento Edilizio Comunale approvato con

deliberazione consiliare n. 39 del 03/10/2000 , pubblicata per estratto sul B.U.R. n.46 del 15/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni sottoelencate:

- modificato con delibera C.C. n. 16 del 18/05/2001, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.35 del 29/08/2001
- modificato e riapprovato con delibera C.C. n. 13 del 30/05/2005, pubblicato per estratto sul B.U.R. n.26 del 30/06/2005
- modificato e riapprovato con delibera C.C. n. 6 del 17/03/2008, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 16 del 17/04/2008
- modificato con delibera C.C. n. 5 del 06/02/2009, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 9 del 05/03/2009
- modificato con delibera C.C. n.43 del 28/09/2009, pubblicato per estratto sul B.U.R. n. 46 del 19/11/2009

Dato atto che: con nota del 25/03/2016 il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata ha comunicato che occorre provvedere a recepire all'interno del Regolamento Edilizio Comunale, le modifiche obbligatorie, introdotte dalla D.G.R. N.79-27040 del 28/07/2015, come di seguito elencate:

- di sostituire il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento edilizio tipo, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 e da ultimo modificato con deliberazione n. 267-31038 dell'8 luglio 2009, con il seguente:

“3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.”;

- di sostituire, al comma 1 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, le parole:

“1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -” con le seguenti “1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili -compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda -”;

- di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, il seguente:

“2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.”;

- di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento edilizio tipo, le parole “agibile”;

- di sostituire la lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento edilizio con la seguente:

“g) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;”

- di sostituire, al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento edilizio tipo, le parole “sottotetto agibile compreso” con le seguenti ***“sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso”;***

- di sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio tipo con il seguente:

“2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.”;

Dato atto che: sempre con nota del 25/03/2016 il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata ha altresì comunicato che con la L. 7 agosto 2012, n. 134 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese* è stata apportata modifica al comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) attraverso l'articolo 17-quinquies (*Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica*) che così recita:

“1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:

«1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche».

ovvero oltre al testo di legge propone per migliore specificazione di aggiungere i termini “ **salvo diverse disposizioni di legge**” nonché “**e/o dal vigente PRGC**”;

Ritenuto quindi in conseguenza delle considerazioni sopraesposte di :

- modificare il Regolamento Edilizio Comunale adeguandolo ai disposti dalla D.G.R. N.79-27040 del 28/07/2015 come proposto dall'Ufficio Tecnico;
- modificare il proprio regolamento edilizio adeguandolo ai disposti dell'art. 4 comma 1-ter del DPR 380/2001 come sopra indicato, inserendo all'interno dell'Art. 31 “Requisiti delle costruzioni” un nuovo comma “5” il quale citerà:

5. Ai sensi dell'art. 17-quinquies comma 1 della Legge n. 134/2012 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, salvo diverse disposizioni di legge, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione

di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente Regolamento e/o dal vigente PRGC.

Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche

Precisato che il regolamento edilizio, aggiornato, con le modifiche e le integrazioni apportate, è conforme al regolamento regionale tipo, approvato dalla Regione Piemonte.-

Dato atto che è stato acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.-

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge, favorevoli n. 10 , contrari n. 0 ,
astenuti n. 0.- .-

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA:

1. di confermare la suesposta narrativa e di richiamarla a far parte del presente dispositivo;
2. di modificare il Regolamento Edilizio Comunale adeguandolo ai disposti dalla D.G.R. n.79-27040 del 28/07/2015 vigente, come segue:
 - di sostituire il comma 3 dell'articolo 13 del regolamento edilizio, con il seguente:
"3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - con esclusione dei volumi tecnici.";
 - di sostituire, al comma 1 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, le parole:
"1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali -" con le seguenti ***"1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili -compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda -"***;
 - di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento edilizio tipo, il seguente:
"2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.";
 - di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 18 del regolamento edilizio tipo, le parole "agibile";
 - di sostituire la lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del regolamento edilizio con la seguente:
"g) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura;"

- di sostituire, al comma 1 dell'articolo 19 del regolamento edilizio tipo, le parole "sottotetto agibile compreso" con le seguenti **"sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso";**
- di sostituire il comma 2 dell'articolo 20 del regolamento edilizio tipo con il seguente:
"2. Per l'ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.";
- 3. modificare il regolamento edilizio vigente adeguandolo ai disposti dell'art. 4 comma 1-ter del DPR 380/2001 come sopra indicato, inserendo all'interno dell'Art. 31 "Requisiti delle costruzioni" un nuovo comma "5" il quale citerà:
5. Ai sensi dell'art. 17-quinquies comma 1 della Legge n. 134/2012 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatorio, salvo diverse disposizioni di legge, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate dal presente Regolamento e/o dal vigente PRGC.
Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche
- 4. di dare atto che il Regolamento Edilizio così modificato è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con DCR n. 548 - 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato con D.C.R. 267-31038 del 08.07.2009;
- 5. di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999, n. 19;
- 6. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4, della L.R. 8.7.1999, n. 19 alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica.
- 7. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti di legge.
- 8. di pubblicare per estratto la presente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 3, della legge regionale n. 19/1999 dando atto che da quella data assumono efficacia le modifiche apportate con la presente deliberazione
- 9. di dichiarare con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. UGO RENATO PALMIERI

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GEOM. ROMEGGIO MAURIZIO

VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
OLIVA MARINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 13/04/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li 13/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. UGO RENATO PALMIERI

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE